



## **Direttive tecniche**

concernenti la

## **notifica dei risultati del controllo delle carni**

del 1° gennaio 2010

---

visto l'articolo 60 capoverso 2 dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190), l'Ufficio federale di veterinaria (UFV) emana le seguenti direttive:

### **I. Campo d'applicazione**

1. Le presenti direttive disciplinano il modo e la frequenza delle notifiche dei risultati del controllo delle carni. Sono destinate agli organi di controllo cantonali responsabili del controllo delle carni.

### **II. Responsabilità**

2. Le persone impiegate dai Cantoni per dirigere il controllo delle carni devono comunicare i risultati a Identitas SA, la quale è incaricata dall'UFV di trattare le notifiche inoltrate.

### **III. Tipo e frequenza delle notifiche**

3. I risultati del controllo delle carni devono essere rilevati per tutti i macelli almeno una volta al mese e trasmessi a Identitas SA entro la fine del mese successivo.
4. Le notifiche vengono trasmesse elettronicamente tramite un'interfaccia definita da Identitas SA.
5. La notifica comprende un riassunto del numero degli animali macellati per ogni macello, suddivisa per macellazioni ordinarie, macellazioni di animali malati o infortunati e macellazioni di animali esteri. La notifica contiene le seguenti informazioni:
  - Cantone;
  - periodo in cui sono state effettuate le macellazioni;
  - nome del macello;
  - n. BDTA del macello;
  - numero cantonale di controllo del macello;
  - nome e indirizzo del controllore delle carni;
  - tipo di macellazione;
  - per ogni specie animale il numero delle carcasse valutate idonee al consumo;
  - per ogni specie animale il numero delle carcasse valutate non idonee al consumo;
  - per suini domestici e cinghiali, cavalli, orsi e nutrie il numero di animali esaminati per accertare la presenza di trichinelle;
  - il numero di campioni risultati positivi alle trichinelle;

**(Allegato 1: Specie animali da notificare)**

6. Per ogni carcassa valutata non idonea occorre effettuare una notifica supplementare che comprende le seguenti informazioni:

- Cantone
- data di macellazione;
- nome del macello;
- numero BDTA del macello;
- numero cantonale di controllo del macello;
- nome e indirizzo del controllore delle carni;
- numero BDTA dell'azienda di provenienza dell'animale;
- specie animale;
- il numero del marchio auricolare dell'animale (per gli animali della specie bovina);
- il motivo principale per la non idoneità al consumo;
- eventuali altri motivi per la valutazione di non idoneità al consumo (max. 2 motivi);

**(Allegato 2: Elenco dei motivi per la “non idoneità al consumo”)**

#### **IV. Entrata in vigore**

Le presenti direttive entrano in vigore il 1° gennaio 2010 e sostituiscono le direttive tecniche del 1° gennaio 2006.

Allegati:

- **Allegato 3: Modello di formulario per la notifica delle attività degli organi di controllo delle carni**
- **Allegato 4: Modello di formulario per la notifica dei motivi per la “non idoneità al consumo”**